



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE

SEZIONE 01 Cittadella Giudiziaria Via G. Falcone CAP 84014

Si comunica a:

Avv. AGOSTINO D'ALESSANDRO
VIA CUPA SAN PIETRO, 73
80100 NAPOLI
NA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **7477/2018** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice:

Depositata Sentenza Numero: **476/2019** in data : **30/04/2019**

Parti nel procedimento

Istante Principale

.....

Difeso da:

AGOSTINO D'ALESSANDRO

Controparte Principale

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO P.S.

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, avv....., ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 7477/18 R.G.A.C.(vi è riunito il processo n. RG 7478/18)

TRA

Il sig....., elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv.Alessandro D'Agostino, dom in Napoli alla via Cupa San Pietro,, che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti.

RICORRENTE

E

PREFETTURA DI SALERNO, in persona del Prefetto p.t.

Resistente contumace

E

Ministero dell'Interno, in persona del suo l.r.p.t..

Resistente Contumace

OGGETTO: opposizione ex 204 bis C.d.S. e artt 22 e 23 L. 689/81 al verbale di accertamento n. SCV0005599823 e SCV0005655045.

All'udienza dell'1/02/19 la causa veniva decisa con sentenza depositata in udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si omette la descrizione della concisa esposizione dello svolgimento del processo atteso che l'art. 45, comma 17, della L. 18.06.09., nel modificare l'art. 132 del c.p.c., ha stabilito che la sentenza deve contenere la sola concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e non anche, contrariamente a quanto previsto precedentemente alla suddetta riforma dallo stesso art.132 c.p.c. la concisa esposizione dello svolgimento del processo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Prefettura di Salerno, in persona del Prefetto p.t., ritualmente convenuta in giudizio, con atto notificato in data 19/12/18, per l'udienza dell'1/02/19 e del Ministero dell'Interno, in persona del suo l.r.p.t., ritualmente citato con atto notificato in pari data e per la medesima udienza, mai costituitisi.

Il ricorso è stato ritualmente proposto nel rispetto dei presupposti, forme e termini previsti dal combinato disposto dell'art. 204 bis C.d.S. e degli artt. 22 e ss. L. 689/81.

Sentenza n.° h76/19
Depositata **30 APR. 2019**
Repertorio
Cronologia n.° 1806/19

Il giudizio di opposizione ,configurandosi come un giudizio rivolto all'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato,oltre che della stessa pretesa sanzionatoria, comporta per l'Amministrazione ,che assume la posizione di attrice in senso sostanziale, l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.

L'art 416 c.p.c. applicabile al presente giudizio,dispone:"che il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva,nella quale devono essere proposte,a pena di decadenza,le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio."

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione ,in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione ,circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda,proporre tutte le sue difese in fatto ed in diritto ed indicare specificamente,a pena di decadenza,i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare dei documenti che intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

L'art.7 del D.lgs. n. 151/11 al comma 7 è disposto:"con il decreto di cui all'art. 415 c.p.c. il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria ,dieci giorni prima dell'udienza fissata,copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento,nonché alla contestazione e notificazione della violazione...."

Parte resistente rimanendo contumace non ha ottemperato al deposito dei documenti di cui alla norma suddetta.

Con tale comportamento parte resistente non ha adempiuto all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito contestato.

D'altra parte ,specie nell'ipotesi in cui l'opponente può dimostrare la fondatezza delle proprie eccezioni solo sulla base di tali documenti ,la loro mancata produzione da parte dell'autorità obbligata,non può non costituire un elemento decisivo di giudizio,idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza dei fatti sul quale l'opponente ha fondato le sue ragioni.

In particolare la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire(cfr sentenza n. 2952/98) che il momento decisivo dell'accertamento è costituito dal rilievo fotografico .

La fonte principale di prova delle risultante dello strumento elettronico è costituito,quindi, dal negativo della fotografia,documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto,di tempo e di luogo indicate nell'accertamento..

Non va sottaciuto ,poi,che il decreto di omologa del sistema Sicav utilizzato per il rilevamento precisa che il tratto di strada monitorato per l'accertamento dell'infrazione deve essere assoggettato ,per tutta la lunghezza,alla stessa limitazione di velocità e che tra le sezioni per i rilevamenti non vi devono essere immissioni od uscite e nemmeno aree di servizio o di parcheggio.(Decreto omologazione Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti n. 3999/24.12.2004 ed il parere n. 71 reso nell'adunanza del 28/04/2004, V sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.)

Il Giudicante osserva, infine, che a tutte le apparecchiature di rilevamento della velocità, viene applicata una riduzione, ovvero una percentuale di tolleranza, come disposto dall'art. 345 del reg. di attuazione del codice della strada.

Il comma 2 del citato articolo, infatti, prevede che la percentuale di riduzione da applicare è del 5%, allorché vengano applicate apparecchiature di rilevamento che fissano la velocità in un momento preciso, mentre il terzo comma dello stesso articolo prevede che, nel caso di rilevamento della velocità media di percorrenza da casello a casello, va applicata una tolleranza progressiva del 5%, del 10% e del 15%.

Ciò premesso, occorre stabilire quale tolleranza debba applicarsi al sistema SICVe.

Rilevato che, nel caso di specie, non è stato utilizzato uno strumento che fissa la velocità in un momento preciso (autovelox), bensì da uno strumento impiegato per determinare la velocità di una tratta predefinita da due postazioni, questo giudice ritiene che debba applicarsi, per ragioni di analogia, la riduzione prevista dal 3° comma del suddetto articolo.

Ebbene considerato che è stata applicata, senza nessun riferimento normativo, la riduzione prevista dal secondo comma dell'art. 345 reg. codice della strada e non quella progressiva prevista dal successivo art. 3, l'accertamento va dichiarato illegittimo.

La semplice omologazione degli strumenti diretta a certificare l'identità delle apparecchiature al prototipo approvato, non viene ritenuta sufficiente a garantire la perfetta funzionalità dell'apparecchio utilizzato, se lo stesso non viene sottoposto a periodico controllo tramite tarature, dirette a regolarlo e verificarlo per un uso corretto.

La taratura, proprio per garantire certezza sull'attendibilità della velocità rilevata, deve essere eseguita esclusivamente nei centri SIT (Sistema Nazionale di Taratura) e non può trovare sostituzione nel controllo che genericamente si afferma essere stato effettuato dagli agenti accertatori.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 29334/08 ha statuito: "la materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29/10/97.....alcuni tipi di apparecchi ... utilizzati in modalità automatica ... senza il controllo diretto dell'operatore di polizia stradale ... devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione che, secondo le disposizioni dell'art. 4 del predetto D.M., deve essere effettuata a cura del costruttore con cadenza massima annuale.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 113/2015 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 comma 6, del decreto legislativo del 30/04/1992, n. 285 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura".

La Corte Costituzionale, quindi, accogliendo la tesi della "palese irragionevolezza" dell'art. 45, comma 6 del C.d.S. ha precisato che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazione delle sue caratteristiche e quindi a variazione dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici e variazione di tensione della linea di alimentazione. L'esonero da verifiche periodiche appare per i suddetti strumenti intrinsecamente irragionevole.

Ne consegue che il ricorso è fondato e va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, avv., definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla parte ricorrente, così provvede:

dichiara la contumacia dei resistenti;

accoglie l'opposizione e, per l'effetto annulla i verbali di accertamento opposti;

condanna le parti opposte, in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente in €. 90,00 per esborsi ed €. 300,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA, con attribuzione al procuratore antistatario.

compensa le spese.

La presente sentenza è esecutiva ope legis.

Così deciso in Nocera Inferiore in data 01/02/19.

IL GIUDICE DI PACE
Avv.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30 APR. 2019
IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
C. C. C.